

Università Degli Studi di Cagliari
Atto Costitutivo della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali
AA 2007/08

Art. 1

Costituzione, Denominazione, Dipartimenti, Dottorati di Ricerca

1. È costituita, presso l'Università degli Studi di Cagliari, la Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali, in continuazione e con ampliamento dell'oggetto della Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Economico/Aziendali.

2. Alla attivazione della Scuola concorrono i Dipartimenti che già avevano espresso i dottorati di ricerca di cui al comma successivo; per l'Università di Cagliari, Dipartimenti di

- Economia dell'Impresa, della Tecnologia e dell'Ambiente
- Ricerche Aziendali: Economia, Diritto, Comunicazione
- Scienze Economiche e Commerciali
- Ricerche Economiche e Sociali
- Economia

Per l'Università di Sassari, Dipartimento di

- Economia, Impresa e Regolamentazione

3. Afferiscono alla Scuola, mantenendo i propri contenuti scientifici e didattici e i propri organi, i seguenti dottorati istituiti e già attivi presso l'Università degli Studi di Cagliari

- Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione Aziendale
- Dottorato di Ricerca in Economia

Potranno essere costituiti, all'interno dei due dottorati che confluiscono nella Scuola e che continueranno a costituire la struttura portante della stessa, ulteriori indirizzi di dottorato secondo i regolamenti specifici dell'Università di Cagliari.

4. Il Dottorato di ricerca in Economia e Gestione Aziendale aderisce all'associazione europea dei dottorati di ricerca EDAMBA – *European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration*. Il Dottorato di Ricerca in Economia è consorziato con l'Università di Sassari.

Art. 2

Sede Amministrativa

1. La sede amministrativa della Scuola è nell'Università di Cagliari, presso il dipartimento cui afferisce il Direttore della stessa.

Art. 3

Oggetto e Finalità

1. Le macroaree di riferimento della Scuola sono quella di Scienze Aziendali e quella di Scienze Economiche costituite rispettivamente dai seguenti settori disciplinari;

a) Aziendale: Economia Aziendale SECS-P/07, Economia e gestione delle imprese SECS-P/08, Finanza Aziendale SECS-P/09, Organizzazione Aziendale SECS-P/10, Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11;

b) Economica generale: SECS-P/01 Economia Politica, SECS-P/02 Politica Economica, SECS-P/03 Scienza delle Finanze, SECS-P/04 Storia del pensiero economico, SECS-P/05 Econometria, SECS-P/06 Economia Applicata.

La Scuola estende tuttavia il suo interesse a tutte le discipline che, anche in via indiretta, abbiano rilevanza per la ricerca e le applicazioni professionali relative alle discipline economiche e aziendali. In particolare considera strumentali i seguenti settori: SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, SECS-S01 Statistica, SECS-S03 Statistica Economica, SECS-S05 Statistica Sociale.

2. La Scuola promuove, organizza, gestisce attività collegate alla progettazione dell'offerta formativa di terzo livello nell'ambito delle discipline economiche e aziendali; promuove le collaborazioni con atenei, enti pubblici e privati al fine di inserire il percorso formativo e di ricerca dei dottorandi entro reti nazionali e internazionali di ricerca; favorisce l'acquisizione, anche attraverso processi di internazionalizzazione, delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso università italiane e straniere, nonché presso enti pubblici o soggetti privati.

3. La Scuola intrattiene e sviluppa rapporti internazionali con atenei ed enti pubblici e privati. La Scuola si propone di acquisire capacità attrattiva e di apertura a studenti e docenti di altre sedi e paesi.

4. La scuola intrattiene e sviluppa rapporti con il sistema economico/sociale regionale e nazionale ai fini della qualificazione professionale dei dottorandi e del loro inserimento lavorativo.

5. La Scuola, con i suoi corsi di dottorati, si propone di formare dottori di ricerca con un grado di preparazione avanzato nelle aree delle scienze economiche e dell'economia aziendale, del management, della finanza, dell'intermediazione creditizia e dell'organizzazione. Tale formazione superiore si concretizza nelle particolare padronanza delle metodologie e dei metodi di ricerca, nell'attitudine critica rispetto ai problemi, nella capacità di indagine scientifica. Il dottore di ricerca, così formato, è atto a intraprendere la carriera universitaria e il metodo e la capacità critica acquisiti lo rendono atto a intraprendere contemporaneamente carriere nel mondo del lavoro extra accademico.

Art. 4

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:

- Il Collegio della Scuola
- Il Direttore della Scuola
- La Giunta della Scuola
- I Collegi dei Docenti dei Dottorati afferenti alla Scuola

Art. 5

Collegio della Scuola

1. Il Collegio della Scuola è composto dal Direttore, che lo presiede, e da dieci docenti per ogni macroarea, nominati dai collegi dei dottorati per un periodo di tre anni.

2. Il Collegio della Scuola è organo di programmazione, di indirizzo e di coordinamento delle attività e delle esigenze generali della Scuola.

3. In particolare, il Collegio:

- formula il progetto formativo complessivo della Scuola comprendente le attività didattiche e di ricerca comuni ai singoli corsi;
- delibera annualmente i corsi e i cicli seminariali rivolti a tutti i dottorandi;
- ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola e distribuisce le borse di studio rese disponibili dall'Ateneo in modo paritetico tra le due macroaree, prevedendo, eventualmente, una quota da riservare agli studenti stranieri;
- approva la relazione consuntiva e programmatica annuale del Direttore;
- individua i criteri per l'ammissione ai corsi dei soprannumerari;
- stabilisce la durata minima dei corsi, che non può comunque essere inferiore a tre anni.

4. Del Collegio fanno parte, limitatamente agli argomenti riguardanti l'andamento generale delle attività e dei percorsi formativi, almeno due rappresentanti dei dottorandi eletti annualmente tra gli iscritti alla scuola di dottorato.

Art. 6

Direttore e Giunta della Scuola

1. Il Direttore è il responsabile della Scuola, la rappresenta e dà esecuzione alle deliberazioni del Collegio.

2. Il Direttore è eletto dai docenti componenti il collegio della Scuola, dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Direttore non può ricoprire contemporaneamente la carica di coordinatore di corso di dottorato o di direttore di altra scuola di dottorato.

3. La Giunta della Scuola ha funzioni di istruttoria e coordinamento dell'attività dei dottorati di ricerca afferenti; è composta dal Direttore e dai Coordinatori dei singoli dottorati di ricerca.

4. Il Direttore predispose annualmente una relazione consuntiva in merito all'attività generale della Scuola. La relazione del Direttore è approvata dal Collegio della Scuola ed è trasmessa al Nucleo di Valutazione.

Art. 7

Collegi dei Docenti dei Dottorati di Ricerca

1. I Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca sono organi preposti alla garanzia e alla gestione delle specificità dei singoli corsi di dottorato, organizzando le attività didattiche e di ricerca proprie del corso ai sensi dei vigenti regolamenti. I componenti del Collegio devono soddisfare i requisiti di idoneità previsti dall'art. 2, comma 3, lett. c) del D.M. n. 224/1999.

2. I Collegi dei Docenti dei singoli dottorati di ricerca di cui all'articolo 1 mantengono le prerogative anche amministrative di una sede dottorale in quanto compatibili con il Regolamento di Ateneo sulle Scuole di Dottorato di Ricerca.

3. Si rimanda al regolamento d'Ateneo sui dottorati di ricerca per quanto attiene alle norme organizzative di ogni singolo corso di dottorato di ricerca, che devono essere conformi al presente regolamento.

Art. 8

Comitato Scientifico

1. Il Collegio della Scuola può proporre al Rettore la nomina di un Comitato Scientifico costituito prevalentemente da personalità esterne all'Ateneo, anche straniere, di riconosciuta autorevolezza scientifica nelle varie aree di ricerca della Scuola.

2. Il Comitato, composto da tre a cinque membri, valuta la qualità dell'attività didattica, scientifica e culturale della Scuola e dei singoli corsi. A tal fine il Comitato redige annualmente una relazione che espone al Collegio della Scuola. Il Collegio trasmette la relazione con le proprie eventuali osservazioni al Rettore e al Senato Accademico.

Art. 9

Attività Formativa

1. La Scuola organizza l'offerta formativa nelle macroaree delle scienze economiche e aziendali, con attenzione alle altre discipline di interesse rispetto a queste.
2. La programmazione delle attività comuni e specifiche avviene previa definizione degli obiettivi formativi e delle prospettive professionali dei dottorandi.
3. La didattica frontale offerta ai dottorandi non può superare il 20% dell'impegno complessivo e deve essere per lo più concentrata nel primo anno.
4. Il percorso formativo è formulato ed espresso in crediti di formazione alla ricerca (CFR).
5. I crediti di formazione alla ricerca si acquisiscono prevalentemente tramite la produzione di lavori a congressi e convegni, la partecipazione a gruppi scientifici di lavoro e a scuole estive, l'attività seminariale attiva sulle proprie ricerche.

Art. 10

Accordi di Cooperazione Internazionale

1. Per il perseguimento delle finalità di internazionalizzazione, la Scuola promuove la sottoscrizione da parte dell'Ateneo di accordi di cooperazione internazionale con altre università o enti stranieri.
2. Gli accordi di cooperazione possono altresì perseguire il riconoscimento reciproco del titolo o il rilascio di titoli congiunti.
3. La Scuola promuove il riconoscimento del titolo di dottorato a livello europeo, attraverso il rilascio di una certificazione congiunta *Doctor Europaeus* aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del dottorato.
4. Sono comunque fatte salve le iniziative che, nell'ambito disciplinato dal presente articolo, possano essere assunte dai singoli dottorati di ricerca.

Art. 11

Internazionalizzazione dell'Attività Formativa

1. La Scuola cura un'adeguata pubblicità nazionale e internazionale dell'offerta formativa, dei criteri di selezione, delle modalità di accesso e delle informazioni di particolare rilievo per gli studenti stranieri.
2. La Scuola promuove la presenza di una qualificata e non episodica docenza internazionale per le attività formative comuni e le attività specifiche dei singoli corsi.
3. La Scuola incentiva l'inserimento di studiosi di chiara fama internazionale nelle commissioni di selezione e valutazione finale del percorso formativo.

4. La Scuola favorisce la programmazione in lingua inglese e in altre lingue straniere di almeno parte delle attività del percorso formativo dei dottorandi.
5. La Scuola incentiva lo svolgimento all'estero di una parte dell'attività formativa e di ricerca, anche mediante l'inserimento del dottorando all'interno di progetti di ricerca internazionali.
6. È ammessa la stesura e la discussione della tesi in lingua inglese.

Art. 12

Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente atto costitutivo, e fino alla prima riunione del Collegio della Scuola, il Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Economiche e Aziendali è l'attuale Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Economico-Aziendali.
2. In prima applicazione del presente atto costitutivo, e fino a quando non siano nominati i componenti del Collegio della Scuola, questo coincide con i Collegi dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione Aziendale e del Dottorato in Economia.